

so per l'oggetto, la trattazione dell'istanza può essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue.

11. L'istanza di decadenza o di nullità è altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.»

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'articolo 184-*quater* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge:

«Art. 184-*quater* (*Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni*). — 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

4. In caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.

5. Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-*bis*, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.»

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'articolo 184-*octies* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge:

«Art. 184-*octies* (*Estinzione della procedura di decadenza o nullità*). — 1. La procedura di decadenza o nullità si estingue:

a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;

b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata, *rinunciata* o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-*bis*, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-*septies*, comma 2, secondo periodo;

e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata;

f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata;

g) se è venuto meno l'interesse ad agire.»

Note all'art. 30:

— Si riporta il testo dell'articolo 230 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge:

«Art. 230 (*Pagamento incompleto od irregolare*). — 1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. *La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare.* Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1.

3. Abrogato»

Note all'art. 31:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, reca la disciplina dell'imposta di bollo.

23G00104

DECRETI PRESIDENZIALI


DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 2023.

Indirizzi di coordinamento e organizzazione volti a promuovere la gestione adeguata e coordinata delle minacce informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi di natura cibernetica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza* e istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale» e, in particolare, l'art. 2, che attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri, l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di *cybersicurezza*, nonché il potere di impartire le direttive per la *cybersicurezza*, ai fini dell'esercizio di tale competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022 con cui è stata adottata la «Strategia nazionale di *cybersicurezza*» e il relativo «Piano di implementazione»;

Sentito il Comitato interministeriale per la *cybersicurezza*;

ADOTTA
la presente direttiva:

Premessa

L'intensificazione e la crescente sofisticazione delle minacce informatiche nell'attuale contesto geo-politico, caratterizzato in particolare dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, richiedono con sempre maggiore urgenza il raggiungimento di un alto livello di *cybersicurezza*, l'attuazione di efficaci misure di gestione dei relativi rischi, nonché la necessità di un'immediata e quanto più completa conoscenza situazionale. Ciò non solo al fine di conseguire una più elevata capacità di protezione e risposta di fronte a emergenze cibernetiche, ma anche di disporre di un quadro analitico della minaccia funzionale all'esercizio dell'indirizzo politico.

In tale contesto, è affidato dall'ordinamento all'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale il compito di sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, peculiarmente attribuito alla componente operativa dell'Agenzia (CSIRT Italia), al cui personale, peraltro, viene espressamente riconosciuta, nello svolgimento delle relative funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

Nell'esercizio di tale compito, e per un immediato ed efficace risultato ai fini del contenimento del rischio e della mitigazione del danno, l'Agenzia può fare ricorso, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del decreto istitutivo

(decreto-legge n. 82 del 2021), alla collaborazione di altri organi dello Stato e altre amministrazioni. Ciò nel presupposto che la resilienza cibernetica del Paese non può prescindere da uno sforzo collettivo e sinergico.

Ambito di applicazione, finalità e linee di indirizzo

La presente direttiva si rivolge alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fornisce indirizzi di coordinamento e organizzazione volti a promuovere la gestione adeguata e coordinata delle minacce informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi di natura cibernetica, in coerenza con le finalità espresse in premessa.

Da tale ambito applicativo restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Appare dunque evidente l'esigenza che l'attività di supporto dell'Agenzia, sviluppata in occasione di eventi e incidenti cibernetici, venga a dispiegarsi con la più ampia collaborazione da parte dei soggetti impattati, nel loro stesso interesse e in quello, più generale, della resilienza cibernetica del Paese, onde ridurre i rischi di possibili propagazioni di conseguenze lesive, ovvero del ripetersi di analoghi attacchi, in danno di ulteriori soggetti pubblici e privati. Rischi, questi, che potrebbero acquisire una rilevanza sistemica sino a determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Si richiamano, pertanto, le amministrazioni destinatarie ad operare garantendo: *i)* che l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale nello svolgimento delle sue attività istituzionali e, in particolare, gli operatori del CSIRT Italia anche nel caso di intervento *in situ* a seguito di incidente, dispongano del pieno supporto dei soggetti impattati, anche nel caso in cui si avvalgano di società *in house* o comunque a controllo pubblico. Ciò anche allo scopo di acquisire una completa ed esaustiva conoscenza situazionale volta a consentire, in corrispondenza, peraltro, agli impegni collaborativi nel quadro unionale, ogni utile operazione di analisi e valutazione della minaccia, funzionali alle attività di prevenzione e gestione degli incidenti di *cybersicurezza*; *ii)* conseguentemente, per tutto il tempo necessario al pieno esercizio delle proprie competenze, l'accesso ai locali, ai sistemi informativi e alle reti informatiche di pertinenza delle amministrazioni impattate, compatibilmente con i limiti e i vincoli derivanti dalle prerogative dell'autorità giudiziaria.

Si confida nella sensibilità di tutte le amministrazioni, ai fini della piena osservanza delle linee di indirizzo contenute nella presente direttiva.

Roma, 6 luglio 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2110

23A04469

